

COMUNE DI MISILMERI

PROVINCIA DI PALERMO

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

L'anno duemilasedici, il giorno , del mese di in Misilmeri, nella sede Comunale Piazza Comitato 1860 n.26 ,con la presente scrittura privata tra:

1. Il Comune di Misilmeri, con sede in Piazza Comitato 1860, n.26 , c.f. n. 86000450824, rappresentato dalla d.ssa Francesca Politi nella sua qualità di Responsabile dell'Area 9 Controlli Anticorruzione e Gestione Patrimonio del Comune, giusta Provvedimento del Sindaco n. 10 del 05.03.2015,d'ora in poi chiamato comodante,

2. Dott. Franco Lunardi, nato a Gattinara (VC) il 22.09.1960, CF:LNRFN60P22D938T, residente a Palermo in Fondo Vassallo n. 5, nella qualità di Presidente Legale Rappresentante dell'Associazione denominata "Accademia Italiana per la Promozione della Matematica" Alfredo Guido, con acronimo A.I.P.M., d'ora in poi chiamato comodatario

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di concedere il rinnovo del comodato d'uso di un locale dell'immobile sito in Misilmeri, nell'ex complesso monumentale San Giuseppe, Via San Giuseppe, angolo Via Gigliotta, posto a destra del salone grande, per la realizzazione delle attività laboratoriali e di recupero scolastico inerenti l'area logico-matematica, in favore di allievi delle scuole di Misilmeri;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti summenzionate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Il Comune di Misilmeri, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso gratuito un locale dell'immobile sito in Misilmeri, nell'ex complesso monumentale San Giuseppe, Via San Giuseppe, angolo Via Gigliotta, posto a destra del salone grande, non utilizzato a fini istituzionali, con caratteristiche idonee per essere adibito a sede delle attività laboratoriali e di recupero scolastico inerenti l'area logico-matematica, in favore di allievi delle scuole di Misilmeri;

Articolo 2 I locali si intendono concessi in comodato nello stato in cui si trovano, spetterà al comodatario provvedere, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria.

I locali dovranno essere utilizzati esclusivamente per essere adibiti a sede dell'attività laboratoriali e di recupero scolastico inerenti l'area logico-matematica, in favore di allievi delle scuole di Misilmeri, impegnandosi, il comodatario, a non destinare il bene a scopi differenti.

Articolo 3 Sono a carico del comodatario le spese per servirsi della cosa: utenze di acqua, luce e gas.

Articolo 4 La presente concessione avrà inizio dalla stipula del presente contratto e avrà la durata di anni tre, suscettibile di eventuale motivata proroga. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile ceduto in comodato, anche qualora in seguito non occupi più i locali.

Articolo 5 Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.

Articolo 6 Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Articolo 7 Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare al codice civile.

Articolo 8 È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Letto approvato a sottoscritto.

IL COMODANTE

IL COMODATARIO